

VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO: UN'INUTILE E RISCHIOSA MODIFICA

La Camera ha approvato una modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, la norma che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso.

Si tratta di una disposizione molto importante, perché è finalizzata a tutelare il buon funzionamento del meccanismo democratico dalle influenze e infiltrazioni della criminalità organizzata, assai pervasiva purtroppo, capillare addirittura, in molte realtà del nostro Paese.

Il Partito Democratico è sempre stato in prima fila nella battaglia contro i poteri criminali organizzati. La norma oggi vigente in materia è, infatti, figlia di una riformulazione introdotta nella scorsa legislatura, con la legge n. 62 del 2014, con la quale furono recepiti le indicazioni e i suggerimenti dei magistrati, delle associazioni antimafia, degli esperti, che invitavano a rendere più limpido e chiaro il testo e ad inasprire il trattamento sanzionatorio.

Il lavoro di allora produsse una buona legge che, nel tempo, grazie anche al lavoro di affinamento nella sua interpretazione prodotto dalla giurisprudenza, ha dissipato dubbi e incertezze, consentendo di pervenire ad un assetto ragionevole ed equilibrato, e che tale, peraltro, è stato giudicato anche dagli esperti che sono stati ascoltati in Commissione Giustizia.

Va sottolineato, in particolare, che alcuni dubbi che si erano palesati in origine, in particolare per la scelta che venne fatta allora di legare la punibilità del reato al procacciamento di voti "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis", ovvero attraverso i metodi tipici delle organizzazioni mafiose, sono stati definitivamente dissipati dalle più recenti sentenze, che hanno chiarito come tale requisito non sia strettamente necessario laddove il procacciatore di voti si sia presentato come esponente o membro di una cosca mafiosa: in tale caso infatti la modalità di procacciamento può dirsi presunta.

Il provvedimento è stato approvato, in prima lettura dalla Camera, nel corso della seduta n. 138 del 7 marzo 2019. Per ulteriori approfondimenti si rinvia [all'iter](#) parlamentare dell'AC 1302 "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" e ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

COME CAMBIA L'ARTICOLO 416-TER SUL VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO

Normativa vigente	Nuovo art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari , la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis , o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari , di procurare voti nei casi di cui al primo comma
	Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
	In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

PERCHÉ VOTIAMO CONTRO

L'intervento legislativo che ha approvato la Camera è stato **giustificato dai promotori** con la necessità di **chiarire aspetti applicativi** della fattispecie che, **in realtà, sono già stati fuggiti dalla interpretazione giurisprudenziale.**

E questa è anche la ragione di fondo per la quale il **Partito Democratico ha votato contro:** tale **modifica**, anziché conseguire l'obiettivo di perseguire con efficacia reati così gravi, **rischia paradossalmente di trasformarsi in una fonte di confusione, ambiguità e incertezza.**

La nostra idea è quella che **non si debba manomettere la norma approvata nella scorsa legislatura, perchè riteniamo che quella sia una norma equilibrata** sulla quale la giurisprudenza ha già raggiunto un assetto ragionevole, stabile e qualunque manomissione rischia di essere controproducente.

Il paradosso è che **di ciò appare essersi resa conto anche la maggioranza**, che, dopo aver approvato un testo al Senato che modificava profondamente la fattispecie, è poi tornata precipitosamente indietro, alla Camera, reintroducendo dalla finestra ciò che al Senato aveva fatto uscire dalla porta, ovvero proprio il procacciamento di voti mediante le modalità di cui all'articolo 416-*bis*.

Per dare un senso ad una legge che, come appare evidente da quanto detto, senso non ne ha, **è rimasta**, peraltro, **l'introduzione nella fattispecie, in alternativa alle modalità mafiose, dell'appartenenza all'associazione mafiosa da parte del promittente i voti come requisito per l'integrazione del reato**: una precisazione inutile, perché la giurisprudenza è già pervenuta al medesimo risultato, e forse anche rischiosa.

Legare ad una circostanza oggettiva la punizione di un reato di pericolo, nel quale dunque non è neppure necessario che l'accordo sia portato a consumazione, e per il quale è prevista una pena draconiana, apre infatti interrogativi molto seri.

L'ESEMPIO

Basti ipotizzare il caso in cui un candidato faccia un accordo per il procacciamento di voti con un soggetto che immagina capace di raccoglierci, magari perché molto conosciuto, e di cui però non abbia alcuna consapevolezza che appartiene ad una cosca: l'accordo non viene eseguito, ma il candidato viene eletto lo stesso. Si scopre poi che c'era stato un accordo iniziale, ancorché poi disatteso, e che il promittente i voti, per quanto incensurato e noto, in realtà era affiliato alla mafia: in tal caso il reato per cui dev'essere punito il candidato eletto passa da un massimo edittale di pena pari a 3 anni di reclusione – quello previsto per il voto di scambio normale senza criminalità organizzata di mezzo – a 22 anni e mezzo.

Il tutto per la **circostanza oggettiva, non conosciuta dal candidato, dunque non coperta dal dolo del reo, che il promittente era in realtà un mafioso**. Una conseguenza, peraltro, la cui **irragionevolezza** dipende anche da **un aumento spropositato della pena per il reato**, che, secondo la proposta approvata, **andrebbe punito addirittura più severamente di chi appartiene all'associazione mafiosa**.

La disposizione introduce infatti **un'aggravante dovuta semplicemente alla condizione oggettiva di essere stati eletti**. Semplificando, se colui che ha accettato la promessa di voti a seguito dell'accordo è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale si applica la pena prevista dall'articolo 416-*bis* aumentata della metà, quindi si applica la pena che spetta al mafioso aumentata della metà, cioè una pena addirittura superiore rispetto a quella prevista dall'articolo 416-*bis* per coloro che promuovono o dirigono l'associazione mafiosa.

Questo è **l'effetto paradossale di questa norma**: la pena edittale massima per il mafioso è da dieci a quindici anni, salvo le aggravanti e, invece, per il politico che ha accettato la promessa di voti, magari senza neanche sapere dell'appartenenza all'associazione mafiosa, e poi viene **eletto viene condannato a 22 anni e mezzo, cioè sette anni e mezzo in più del mafioso**.

Pertanto, la nuova formulazione dell'articolo 416-*ter*, presenta **almeno 2 profili di incostituzionalità**:

1) il riferimento alla “disponibilità verso le esigenze e gli interessi”: fenomenologicamente corretto, viola però il **principio della tassatività** della norma penale che deve descrivere precisamente la condotta che intende punire;

2) il ritorno alla equiparazione della pena edittale tra 416-*bis* e 416-*ter*, cioè **viene punito con la stessa pena (reclusione da 10 a 15 anni) sia chi è condannato per voto di scambio, sia chi appartiene all’associazione mafiosa**. Tale previsione viola le sentenze della Corte Costituzionale, alle quali invece la legge approvata la scorsa legislatura dal PD si è allineata, che pretendevano una differenziazione tra le pene previste per l’associazione mafiosa (art. 416-*bis*) e quelle per il voto di scambio (art. 416-*ter*) che, pur integrando condotte gravissime, descrivono pur sempre condotte differenti. **La legge approvata dal Partito Democratico aveva già innalzato le pene** relative al voto di scambio, ma soltanto dopo aver aumentato quelle dell’associazione mafiosa, **rispettando così una proporzione ragionevole tra le due fattispecie**.